



Comune di
CASTELNUOVO di GARFAGNANA
Provincia di Lucca

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

DELIBERAZIONE N.20 DEL 30/07/2013

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2013 -

L'anno **duemilatredecim**, il giorno **trenta** del mese di **Luglio** alle ore **18:00** , nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune, si è riunito **il Consiglio Comunale**

Alla prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri, a norma di legge , risultano all' appello nominale:

GADDI GADDO LUCIO	Sindaco	Presente
MASOTTI ANGIOLO	Consigliere	Presente
BIANCHINI FRANCO	Consigliere	Presente
BIAGIONI LUCA	Consigliere	Presente
PICCHETTI ELENA	Consigliere	Presente
SALVETTI MARCO	Consigliere	Presente
BERTONCINI ITALO	Consigliere	Assente
FONTANA ALESSANDRO	Consigliere	Presente
BONDI FRANCOLINO	Consigliere	Assente
COSIMINI ALBERTO	Consigliere	Presente
TRITI LETIZIA, MARIA	Consigliere	Assente
CASANOVI EUGENIO	Consigliere	Presente
BONALDI SAURO	Consigliere	Assente
LUPETTI LELIO	Consigliere	Presente
TONI VIVIANO	Consigliere	Presente
MONTI DARIO	Consigliere	Presente
FAVARI LUIGI	Consigliere	Assente

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il **Dott. MARCO SALVETTI**, nella sua qualità di **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**, assume la Presidenza .

Partecipa alla seduta il **Segretario Generale Dr.ssa CUGURRA ANTONELLA**

La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

OMISSIS

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8,9 e 14 del decreto legislativo 14.3.2011 n. 23, originariamente a decorrere dall'anno 2014, è stata anticipata al 2012 dall'art.13 del decreto legge 6.12.2011 n. 201 convertito dalla legge 22.12.2011 n.214. Essa sostituisce l'ICI (imposta comunale sugli immobili) e si applica al possesso di qualunque immobile, compresa l'abitazione principale e relative pertinenze;

La disciplina del nuovo tributo è contenuta, oltre che nelle fonti normative succitate, anche nell'art. 4 del decreto legge 2.3.2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26.4.2012 n. 44. che ha apportato diverse modifiche alla precedente disciplina; negli artt. 2,5,6,7,8,10 comma 16, 11 commi 3-4-5,12,14,15 del decreto legislativo 30.12.1992 n. 504 (relativi all'I.C.I., ma dichiarati espressamente applicabili anche per l'IMU); nell'art. 1, commi da 161 a 170, della legge 27.12.2006 n. 296 (relativi all'attività di accertamento, ai rimborsi, ecc. dei tributi locali in genere, ed espressamente richiamati anche per l'IMU dall'art. 9, comma 7, del d.lgs. n.23/2011);

La disciplina è stata poi innovata dalla legge di stabilità 2013 (legge 24.12.2012 n.228), il cui art.1, comma 380, lettera h) ha abrogato il comma 11 dell'art 13 del decreto legge 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n.214, che riservava allo Stato la metà del gettito calcolato applicando l'aliquota di base alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale,

Il suddetto comma 380 riserva invece allo Stato, alla lettera f), il gettito derivante dagli immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%. La stessa norma, ma alla lettera g), prevede poi la facoltà dei comuni di aumentare sino allo 0,3% l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili in questione del gruppo D;

Per effetto delle due norme da ultimo citate, il gettito IMU 2013 e 2014 è quindi riservato interamente al comune, tranne che per la quota relativa agli immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, calcolata ad aliquota standard dello 0,76%, che è destinata, come detto, allo Stato.

Riguardo alle facoltà deliberative riconosciute ai comuni, anche per l'IMU è richiamata espressamente, dal comma 6 dell'art. 14 del d.lgs. n.23/2011, la potestà regolamentare generale prevista dall'art.52 del decreto legislativo 15.12.1997 n.446, che è citata senza limitazioni espresse, inoltre la potestà regolamentare ex-art. 52/446 è citata anche, in maniera più specifica, dall'art. 9, comma5, del d.lgs. n.23/2011 e dall'art. 13, comma 6, del d.l. n.201/2011;

Con deliberazione del C.C. n.22 del 23.7.2012 sono state approvate le tariffe per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) anno 2012;

Circa la decorrenza delle modifiche regolamentari l'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000 n.388, come sostituito dall'art. 27 della legge 28.12.2011 n. 448, ha disposto che il termine per deliberare i regolamenti relativi alle entrate (nonché le tariffe dei servizi pubblici locali) è stabilito entro al data di approvazione del bilancio di previsione, con entrata in vigore dei regolamenti dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche quando il suddetto termine è fissato in data successiva all'inizio dell'esercizio: in base a tale criterio la presente deliberazione, approvata entro al data di approvazione del bilancio di previsione 2013, entra in vigore dal 1.01.2013.

Da sottolineare che sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito in Legge 133/94 nei Comuni montani o parzialmente montani rientranti nell'elenco ISTAT;

Considerato la necessità di promuovere e facilitare l'uso del contratto a canone concordato quale strumento utile per calmierare i costi degli affitti e ritenuta l'opportunità di utilizzare lo strumento fiscale per favorire l'incremento dell'offerta, sul mercato delle locazioni, di immobili ad uso abitativo e la stipulazione di contratti di locazione alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge n.431/98;

A tal fine quindi il comune ritiene opportuno determinare in regime di IMU la previsione di apposita aliquota agevolata;

Ritenuto, altresì, al fine di consentire la tempestiva attività di controllo e accertamento, anche alla luce delle innovazioni normative, stabilire che i contribuenti interessati debbano presentare all'ufficio tributi del comune, - entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento - specifica comunicazione redatta su apposita modulistica comunale, con l'indicazione degli immobili oggetto di agevolazione nelle seguenti fattispecie:

immobili, accampionati a civile abitazione, locati a canone concordato;

immobili posseduti da anziani e disabili residenti permanentemente in istituti di ricovero;

- Atteso che, per effetto delle previsioni normative citate, si ritiene di voler rideterminare le aliquote dell'imposta come segue:

- **Aliquota nella misura del 1,0%** ad esclusione delle fattispecie sotto riportate.

- **Aliquota nella misura 0,4%:**

-per l'abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze;

-per ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune dove è ubicata la casa coniugale.

-unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, come sopra richiamate;

- **Aliquota nella misura del 0,2%**

- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26.2.1994 n. 133.

- **Aliquota nella misura dello 0,76%**

- per gli immobili accampionati a civile abitazione, locati a canone concordato, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge n.431/98;

- Dato atto che, per i fabbricati iscritti in catasto, il valore della base imponibile su cui applicare le aliquote come sopra definite è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite catastali, risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'articolo 3 comma 48 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, i seguenti moltiplicatori:

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10;

d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati in categoria catastale D/5 elevato a 65 dall'1.1.2013;

e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;

- Considerato che per i terreni agricoli il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130 e che per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110; -

Riguardo alla motivazione del presente atto, in particolare relativamente alle aliquote ed alle detrazioni, si osserva che, in riferimento all'ICI il Consiglio di Stato, con la sentenza n.4117 del 10.07.2003, ribadita con sentenza n. 1677 del 11.04.2007, aveva affermato non sussistere l'obbligo di motivare la scelta dell'aliquota da parte dei comuni, quando essa sia ricompresa nell'ambito delle misure fissate dal legislatore. Tale conclusione è da ritenersi valida anche per l'IMU, non senza precisare comunque che l'adozione delle aliquote e delle detrazioni suddette è giustificata dalla esigenza di conseguire un gettito tale da garantire l'equilibrio del bilancio 2013, così da poter finanziare le spese certe ed esistenti rilevabili dal documento contabile in questione.

Visto l'art.1, comma 381, che stabilisce il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 2013 al 30.06.2013;

Vista la Legge 06.06.2013 n. 64 di conversione del D.L.n. 35 con la quale è stato differito ulteriormente la 30.09.2013 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione anno 2013;

Visto l'art. 42 del D. lgs. 18.8.2000 n. 267;

Visto lo Statuto comunale;
Visti i pareri ;

DELIBERA

1) Di stabilire, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquote e detrazioni per abitazione principale ai fini dell'Imposta Municipale Propria a valere per l'anno 2013:

- Aliquota nella misura del 1,0% ad esclusione delle fattispecie sotto riportate.
- Aliquota nella misura 0,4%:

- per l'abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze;

- per ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune dove è ubicata la casa coniugale.

- unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locatate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, come sopra richiamate;

- Aliquota nella misura del 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26.2.1994 n. 133.
- Aliquota nella misura dello 0,76% per gli immobili accampionati a civile abitazione, locati a canone concordato, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge n.431/98;

2) Di stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per "abitazione principale" e per le relative pertinenze.

3) Di dare atto, altresì:

• che la detrazione di cui al punto che precede, da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che, ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

• che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari;

• che la suddetta detrazione si applica anche alle fattispecie di cui all'art. 6, comma 3 bis del D. lgs. N. 504/92 ("coniugi separati"), secondo le modalità dallo stesso previste;

• che la suindicata detrazione è maggiorata di 50,00 Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (Euro 200,00), non può superare l'importo massimo di Euro 400,00;

• che per abitazione principale, intesa dal legislatore è da intendersi "l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente"; e le pertinenze della stessa, "sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

4) Di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell' Economia e delle Finanze.

E' presente in aula il consigliere comunale Bonaldi Sauro
Visto l'allegato parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con n. 9 voti favorevoli resi in forma palese , n. 4 astenuti **LUPETTI LELIO** , **BONALDI SAURO** , **TONI VIVIANO** , **MONTI DARIO**
e n. 0 contrari
su n. 9 Consiglieri votanti.

DELIBERA

1. di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione;

Quindi, stante l'urgenza a provvedere:

IL CONSIGLIO COMUNALE:

Con n. 9 voti favorevoli resi in forma palese , n. 4 astenuti **LUPETTI LELIO** , **BONALDI SAURO** , **TONI VIVIANO** , **MONTI DARIO**
e n. 0 contrari
su n. 9 Consiglieri votanti.

:

DELIBERA:

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.:

Verbale letto, approvato e sottoscritto ai sensi dell'art. 62 comma 3 dello Statuto

IL PRESIDENTE
(*Dott. MARCO SALVETTI*)

IL SEGRETARIO
F.to (*Dr.ssa CUGURRA ANTONELLA*)

ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, CO. 1, DEL D.LGS. 18.8.2000 N. 267

Regolarità tecnica
Parere favorevole
IL RESP.LE SERVIZIO
F.to LUCCHESI PATRIZIA

Regolarità contabile
Parere favorevole
IL RESP.LE SERVIZIO
F.to LUCCHESI PATRIZIA

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO IL 05/08/2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to (Dr.ssa Dini Viviana)

Il sottoscritto **RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO**, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal _____ 05/08/2013, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000, senza reclami;

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

IL GIORNO:

Castelnuovo di Garfagnana li,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to (Dr.ssa Dini Viviana)